

Roma, 30 aprile 2019

CIRCOLARE N. 7.888
Prot. n. 93.664/LAV

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

LAVORO – Tempi di guida e di riposo – Chiarimento in merito ai controlli del divieto del riposo settimanale regolare in cabina – Lettera della Commissione Europea Directorate Generale per mobilità e trasporti

La Commissione Europea – con lettera inviata all'organizzazione mondiale dell'autotrasporto IRU – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai controlli e all'applicazione del divieto di fruizione del riposo settimanale regolare (di 45 ore) in cabina.

Com'è noto, in Italia, il Ministero dell'Interno ha specificato che la violazione può essere accertata solo nel momento in cui viene commessa (*cf. circolare ANITA n. 7.669 del 3 maggio 2018*). In sostanza, la Commissione Europea ribadisce questo stesso orientamento.

Infatti, secondo il chiarimento in oggetto, gli organi di controllo non hanno la facoltà di esigere dagli autotrasportatori i documenti comprovanti che il loro riposo settimanale regolare, precedente al controllo su strada, sia stato effettuato sul veicolo.


Questo perché tale documentazione, non è prevista dal Regolamento n. 165/2014 (art. 36), che elenca i documenti che l'autista deve presentare nel caso di controlli su strada per dimostrare la regolarità della sua posizione lavorativa, del veicolo e del trasporto effettuato.

La Commissione Europea, pertanto, precisa che il solo modo per verificare il rispetto del divieto e applicare la sanzione prevista, è sorprendere i conducenti che effettuano il riposo regolare a bordo del veicolo.

In caso di sanzioni inappropriate la Commissione consiglia di fare ricorso presso le autorità nazionali competenti per ottenere il rimborso delle sanzioni ricevute.

Rinviando alla lettura della lettera, che alleghiamo alla presente, inviamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -


- Lettera Commissione Europea